



VIA ROMA – C.A.P. 82010 - ☎ 0824567013 / FAX 0824567000

[www.comunesannicolamanfredi.bn.it](http://www.comunesannicolamanfredi.bn.it)

**AREA TECNICA-MANUTENTIVA**  
li 10 dicembre 2013

**ORDINANZA n.° 22 /2013**  
**Prot. n. 7292**

**del 10/12/2013**

**ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE**  
(Regimentazione e convogliamento delle acque meteoriche)

**IL SINDACO**

**PREMESSO :**

- che il territorio del Comune di San Nicola Manfredi, in occasione delle sempre più frequenti piogge torrentiziali, è interessato da fenomeni di allagamenti, smottamenti e frane di terreni collinari, con grave pregiudizio per la viabilità e per la sicurezza di persone e cose;
- che detta circostanza è aggravata da una carente tenuta dei fondi rustici e di quelli limitrofi alle vie provinciali, comunali e vicinali, le cui acque superficiali, non adeguatamente regimentate e convogliate, in occasione delle piogge, defluiscono sulle strade in parola, trasportando vegetazione e detriti, intasando le vie di deflusso delle acque provocano, così, disagi e situazioni di pericolo sopra enunciate;

**ACCERTATO:**

- che in seguito a precipitazioni piovose l'acqua, ruscellante sui fondi rustici, può invadere la sede stradale creando situazioni di pericolo per la circolazione stradale o comunque provocare fenomeni di scivolamento e/o smottamento di terreno;
- che il ristagno di acqua nei fossi o nei canali, dovuto ad ostruzione degli stessi, può comportare situazioni di rischio;

**CONSIDERATO:**

- che occorre favorire il naturale deflusso delle acque in relazione al verificarsi di abbondanti precipitazioni meteoriche;

**CONSIDERATA:**

- altresì l'elevata vulnerabilità del territorio comunale e i rischi diretti ed indiretti derivati dalle forti precipitazioni atmosferiche e dalla mancata manutenzione e/o abbandono di argini, griglie e di ogni altra opera idraulica;

**VISTI** gli artt. 32 e 33 del Nuovo Codice della Strada, D.L.vo 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni inerenti la condotta delle acque in corsi d'acqua prossimi a sedi stradali e la corretta manutenzione di canali artificiali e dei manufatti esistenti al di sopra di essi;

**VISTI** gli artt. 913, 915, 916, 917, 1090, e 1091 del Codice Civile relativi allo scolo delle acque, alla riparazione di sponde ed argini, alla rimozione degli ingombri in fossi, colatoi e altri alvei e alle spese per la riparazione, costruzione e rimozione degli argini, nonché alla manutenzione dei canali;

**RITENUTO** doversi provvedere in merito alla tutela della pubblica e privata incolumità;

**TENUTO CONTO CHE** lo stato di fatto si configura come causa di giustificazione per la deroga alle norme vigenti in materia anche sotto l'aspetto sanzionatorio;

**VISTA** la Legge 267/2000 ed in particolare l'art. 54 e l'art. 7 bis;

**VISTO** il vigente statuto comunale;

## **ORDINA**

**1)** che i proprietari di immobili e terreni, in posizione limitrofa e non alle vie ad uso pubblico, provinciali, comunali e vicinali, sono tenuti a porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici ed operativi, per la regimentazione ed il convogliamento delle acque meteoriche, la rimozione dei detriti terrosi, dei residui dalla lavorazione agricola e della vegetazione e precisamente:

**a)-** per quanto concerne i fondi rustici è necessario che gli stessi siano dotati "di canali scoli", con pendenze interne tali da consentire il convogliamento e lo smaltimento nei fondi stessi delle prime acque meteoriche; in caso di inadempienza, fermo restando l'applicazione di sanzioni più gravi, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00. E' ammesso il pagamento in misura ridotta;

**b)-** per quanto concerne i fondi limitrofi o frontisti a strade ad uso pubblico, è necessario evitare il fenomeno di invasione del marciapiedi e delle sedi stradali da parte di arbusti e vegetazione varia, nonché terra e detriti, che costituiscono occasione di pericolo per autoveicoli e pedoni; in caso di inadempienza, fermo restando l'applicazione di sanzioni più gravi, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 500,00. E' ammesso il pagamento in misura ridotta;

## **ORDINA ALTRESI'**

**2)** A tutti gli agricoltori, coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, possessori, ecc. di fondi nel Comune di San Nicola Manfredi, ciascuno per le rispettive competenze di provvedere:

**a)-** alla manutenzione, alla pulizia costante e al ripristino degli antichi solchi di scolo dei fondi rustici, con mezzo idoneo, anche meccanico, convogliandoli adeguatamente nella rete dei corsi d'acqua già esistenti e ben regimati, soprattutto a ridosso delle strade provinciali, comunali e vicinali;

**b)-** ogni qualvolta sia necessario, alla rimozione dall'alveolo del corso d'acqua di ogni

ostacolo che impedisca il normale deflusso delle acque o che possa modificarne il livello;

- c)- ogni qualvolta sia necessario, al mantenimento delle sponde dei fossi in modo da impedire fenomeni di franamento del terreno;
- d)- ogni qualvolta sia necessario, alla manutenzione periodica di pulizia delle ripe, rive, alvei da erbe infestanti, rovi e rifiuti nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela del paesaggio, della fauna e dell'ambiente.

Per le ipotesi alle lettere a), b), c) e d) del punto 2) del presente provvedimento, fermo restando l'applicazione di sanzioni più gravi, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 ad €. 500,00. E' ammesso il pagamento in misura ridotta.

### **AVVERTE**

Che tutti i rifiuti vegetali e non vegetali derivanti dai lavori di pulizia dei corsi d'acqua dovranno essere smaltiti e/o recuperati secondo quanto previsto dal D.Lgs 152/2006.

#### **E' assolutamente vietato:**

- rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le sponde del corso d'acqua.

### **AVVERTE ALTRESI'**

Ove detti lavori non vengano eseguiti entro il termine indicato nell'eventuale diffida adottata a seguito di accertamento, il Comune provvederà all'esecuzione d'ufficio di dette opere a mezzo di ditta privata, con rivalsa di tutte le spese sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati.

Ai contravventori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa richiamata in premessa, fermo restando l'adozione di ogni altro provvedimento. Si precisa che l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non esaurirà comunque l'obbligo ad eseguire il lavoro e le opere prescritte.

In caso di inottemperanza e/o di mancata esecuzione alla presente ordinanza si procederà altresì secondo le forme di legge con denuncia alle competenti Autorità ai sensi dell'art. 650 C.P.

Per l'applicazione delle sanzioni si farà riferimento alla Legge n. 689 del 24/11/1981.

Il Responsabile dell'area tecnica-manutentiva, il Comando di Polizia Municipale, il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia Provinciale, il personale tecnico dell'Amministrazione Provinciale e le restanti Forze dell'Ordine operanti sul territorio, ai quali la presente è inviata, sono incaricati delle necessarie azioni di prevenzione e di controllo sul territorio, ai fini dell'esatta e puntuale applicazione delle suesposte prescrizioni. Gli stessi sono incaricati di intensificare le attività di controllo, monitoraggio ed intervento sul territorio, al fine di garantire l'efficienza del sistema generale do convogliamento delle acque e prevenire le situazioni di danno e pericolo.

### **COMUNICA ALTRESI'**

- di individuare , ai sensi dell'art. 5 , comma3, della Legge n. 241/1990, quale Responsabile del procedimento, ognuno per le proprie competenze l'Ing. Mauro Vincenzo Responsabile dell'area tecnica-manutentiva e il M.llo Verdile Francesco , Responsabile della Polizia Municipale;
- contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tar Campania nel termine di 60 giorni dalla notifica ( Legge n. 1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di giorni 120 dalla notificazione ( D.P.R. 24

novembre n. 1100/71).

**MANDA:**

- Al Comando di Polizia Municipale –Sede;
- Al Responsabile dell'area tecnica – manutentiva – Sede;
- Al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato di San Giorgio del Sannio Bn;
- Al Comando Stazione Carabinieri di San Giorgio del Sannio Bn;
- Al Comando della Polizia Provinciale di Benevento;
- Alla Provincia di Benevento;
- All'Albo – On line del comune.

Il Sindaco  
F.to Dott. Fernando ERRICO